



Coordinamento-Settore
Università Ricerca Afam

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - ENTI PUBBLICI DI RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA

Comunicato alle strutture.

Roma, 06 gennaio 2010

CCNL AFAM: aggiornamento delle trattative al 18 gennaio 2010

Il 2009 si conclude con un nulla di fatto: le trattative per il rinnovo del CCNL sono aggiornate al 18 gennaio 2010.

La difficoltà del tavolo contrattuale nel trovare soluzioni condivise ormai è palese e questo stupisce non poco. Per la UIL, infatti, il quadro politico, legislativo e del nuovo assetto degli ordinamenti didattici è chiarissimo e, per noi, il rinnovo del CCNL 2006-09 si deve collocare all'interno di questo quadro come un'occasione per completare il distacco giuridico ed economico dal modello contrattuale della scuola.

Già nel maggio 2008 rappresentammo le nostre idee in sede ARAN tracciando la via (in attesa di nuovi finanziamenti) per noi più praticabile: utilizzare il fondo accessorio (fondo d'istituto) per definire un nuovo stato giuridico dei dipendenti AFAM con un conseguente miglioramento stipendiale tabellare.

Per essere più chiari è necessario illustrare nel dettaglio i cambiamenti avvenuti, in termini legislativi e contrattuali, che avranno una ricaduta diretta nel nostro comparto.

Assetto costitutivo del settore AFAM.

La Legge 508/99 riforma le istituzioni di alta cultura artistico-musicale definendole “*sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale*”; la stessa legge stabilisce che tutto il personale (docente compreso) sia regolato contrattualmente. Con il [CCNQ del 06/03/2001](#) si istituisce il comparto autonomo di contrattazione e con la sottoscrizione del **CCNL 2002-05** del 16/02/2005 formalmente il settore smette di essere regolato dal contratto della scuola.

L'acquisizione dell'autonomia contrattuale dal settore scuola è stata una conquista importante e decisiva. Ma molte, troppe, affinità giuridiche e soprattutto economiche non sono state scardinate dal contratto AFAM, quindi il percorso di allontanamento dal modello contrattuale scuola non è ancora concluso.

La Riforma AFAM: nuovi ordinamenti didattici.

- Con i decreti del Ministro Gelmini si definiscono i settori disciplinari:
 - a. [D.M. 3 luglio 2009 Accademie di Belle Arti](#);
 - b. [D.M. 3 luglio 2009 Conservatori di Musica](#)
 - c. [DD.MM. 30.9.2009, n. 125 Accademia Nazionale di Danza, n. 126 Nazionale di Arte Drammatica, n. 127 Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.](#)

Questi decreti ministeriali sono l'atto propedeutico alla definizione, dopo una fase di sperimentazione iniziata nel 2001, degli ordinamenti didattici e della formulazione a regime dei percorsi formativi (diplomi di I e II livello, master ecc.). Il *settore artistico disciplinare* definisce la nuova classe di concorso per il reclutamento, la *declaratoria* descrive in generale le finalità formative, i *campi disciplinari* sono l'elenco delle discipline che rappresentano i contenuti culturali suddivisi, appunto, per campi. Nella stesura, autonoma da parte degli istituti, delle griglie dei corsi accademici di I e II livello si utilizzeranno proprio i campi disciplinari.

- Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di I livello con i decreti del Ministro Gelmini:
 - d. [D.M. 30 settembre 2009, n.123 - Accademie di Belle Arti](#)
 - e. [D.M. 30 settembre 2009, n.124 - Conservatori di Musica](#)

I decreti non si limitano solo alla definizione degli ordinamenti didattici ma indicano anche le corrispondenze (vedi le allegate tabelle "B" di ogni decreto) tra le attuali classi di concorso ed i settori artistico disciplinari. Pertanto queste tabelle "B" determineranno un nuovo inquadramento dei docenti. Le vecchie classi di concorso, pittura, scultura, pianoforte, violino ecc., scompaiono confluendo nei settori artistico disciplinari. In coincidenza con l'entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici, presumibilmente con l'a.a. 2010-11, i docenti assumeranno questo nuovo inquadramento.

Varie le novità introdotte con i settori disciplinari. Le più evidenti riguardano le discipline che prima erano esclusivamente ricondotte alla docenza di seconda fascia:

- Per le accademie di belle arti le vecchie classi di concorso di seconda e prima fascia, codice H (ex assistenti) e G (docenti titolari delle scuole) confluiscono nello stesso settore disciplinare. Scompare di fatto la funzione dell'assistente equiparandolo al docente di prima fascia.
- Per i conservatori la vecchia classe di concorso F010 (ex accompagnatore al pianoforte) confluisce nel settore artistico disciplinare "Accompagnamento Pianistico" ribadendo, con più forza, la funzione docente e l'autonomia didattica.

In definitiva i decreti Gelmini eliminano le vecchie differenze tra le discipline. Non esistono più discipline di prima o di seconda fascia. Tutti i docenti inquadrati nei settori disciplinari hanno pari dignità, libertà d'insegnamento, di ricerca e di produzione.

Questo pone una sfida a chi, come noi, sta discutendo di un rinnovo contrattuale che deve migliorare le condizioni giuridiche ed economiche di tutte le figure professionali.

Il comparto autonomo dell'AFAM e il nuovo modello contrattuale.

Il 31 dicembre 2009 è scaduto il CCNL 2006-09: la beffa di un rinnovo contrattuale morto prima di nascere. Eppure non bisogna sottovalutare l'importanza di questo rinnovo di contratto.

Le modifiche al D.Lgs. 165/01 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*), introdotte con il [D.Lgs. 150/09](#) (*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.*), mutano notevolmente il quadro contrattuale ([vedi comunicato](#)). In particolare c'è da evidenziare due punti:

1. Con l'art. 24 comma 1 del D.Lgs. 150/09 (*Progressioni di carriera*), scompare la mobilità verticale (detta professionale) gestita dai CCNL:

"Ai sensi dell'articolo 52, comma 1 -bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni."

2. Con l'art. 54 del D.Lgs. 150/09 si riducono i comparti autonomi di contrattazione da 12 a 4:

"Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza."

Sulla base di questo nuovo scenario la stesura del nuovo CCNL assume una rilevanza fondamentale anche per le strategie future. Nei prossimi mesi, con la definizione dei quattro comparti (art. 54 D.Lgs. 150/09), si deciderà la sorte del comparto AFAM. L'AFAM, così come Università e Ricerca, non sarà uno dei quattro. L'accorpamento in altri comparti è certo, con chi non è ancora deciso. Presumibilmente la scuola sarà uno dei quattro, quindi non è escluso che possa riassorbire anche l'AFAM. La definizione dei comparti, come recita l'art. 54, sarà determinata dall'ARAN (Governo) e dalle Confederazioni sindacali rappresentative (CGIL, CISL, UIL ecc.). Per la UILPA UR AFAM è assolutamente indispensabile che i settori Università – Ricerca – AFAM mantengano una loro autonomia nei confronti della scuola. Non perché riteniamo squalificante un possibile accorpamento, ma perché le differenze organizzative, le finalità istituzionali, il collegamento con i settori produttivi, gli ambiti formativi e non ultima la possibilità di questi stessi settori di rappresentare in ambito politico e governativo le proprie specifiche esigenze rafforzano questa nostra convinzione. L'assimilazione contrattuale comporterebbe un'inevitabile



(anche se non volontaria) prevaricazione delle esigenze della scuola su tutte le altre. Quando si dovrà decidere sulle strategie politiche e contrattuali la scelta, per ovvietà di cose, penderà a favore dei molti: 1.200.000 dipendenti della scuola su 90.000 tra università, ricerca e afam.

Se questo scenario preoccupa molti, noi del settore AFAM lo siamo ancora di più. Come ricordavo sopra le vicinanze del CCNL AFAM con quelle della scuola sono ancora troppe: i nostri docenti di II fascia pagati come i docenti dei licei; molti profili dei tecnici amministrativi AFAM e relativi stipendi sono identici alla scuola; norme generali identiche (metodo del “copia incolla”) al CCNL Scuola. Il percorso iniziato nel 2005 va assolutamente completato con questo rinnovo contrattuale.

A che punto sono le trattative all’Aran?

Dalla ripresa delle trattative di settembre, il tavolo contrattuale ha proceduto alla quantificazione dei costi di possibili ipotesi contrattuali tra le quali:

1. passaggio dei docenti di II fascia in I fascia, con o senza temporizzazione;
2. maturazione anticipata di tre anni del gradone economico dei docenti I fascia;
3. orario di lavoro uguale per tutti docenti: 250 ore di didattica più 76 di didattica (se serve) oppure di ricerca o produzione;
4. riduzione a tre delle categorie dei tecnici amministrativi con i relativi miglioramenti economici;
5. miglioramenti economici per gli EP1 (Direttori di ragioneria);
6. maturazione anticipata di tre anni del gradone economico dei Direttori amministrativi.

I costi, a seconda degli scenari, variano tra i 13,5 e i 19 milioni di euro oltre la quota stanziata, il 4,85%, dalla legge finanziaria.

Con la firma del [protocollo d’intesa](#) del 19/11/2009 con il Miur è ora possibile utilizzare una quota parte dell’accessorio (fondo d’istituto) per i miglioramenti sopra descritti. Per le vie brevi il ministero ha comunicato l’ammontare di questa quota parte in funzione del 50% del fondo totale: in valori assoluti si aggira a 6,5 milioni di euro e quindi insufficiente a ricoprire tutti i costi sopra descritti. Dato che non si possono avvantaggiare categorie a discapito di altre e che gli accordi si sottoscrivono quando convergono gli interessi dei molti è del tutto evidente che utilizzare solo il 50% del fondo penalizzerebbe tutta la categoria dei docenti: almeno 10,5 milioni erano riservati a loro.

In considerazione di questo è ovvio che dobbiamo aspettare nuovi finanziamenti, anche una tantum come quelli provenienti dallo scudo fiscale introdotto dalla legge finanziaria. La riunione convocata prima il 7 e poi posticipata, su richiesta dell’ARAN, al 18 gennaio servirà proprio per quantificare l’entità di questo finanziamento aggiuntivo. Confidiamo che il ministro Gelmini mantenga l’impegno assunto con il [protocollo d’intesa](#) altrimenti, per realizzare tutti i punti contrattuali, non ci resterà che prelevare tutto il fondo d’istituto come già proposto dalla UIL nell’ultima riunione all’ARAN. Questa soluzione, però, non trova consensi presso le altre sigle sindacali. L’obiezione adottata è che l’azzeramento del fondo creerebbe problemi di funzionamento dei corsi.

È vero, il sindacato deve preoccuparsi anche del buon funzionamento degli istituti ma l’ordinamento didattico, ancor più quando nel 2010 sarà a regime, non può continuare ad essere garantito con il fondo accessorio. Se poi consideriamo che stanno mutando le regole (D.Lgs. 150/09) per l’utilizzo del fondo, è probabile che non sarà più possibile utilizzarlo come prima, cioè destinandolo quasi esclusivamente per il pagamento delle ore aggiuntive della docenza.

Ma c’è anche un altro motivo a sostegno della nostra richiesta. Utilizzare solo il 50% del fondo significa non poter anticipare il gradone economico dei docenti di I fascia (punto 2) dato che l’operazione costerebbe 8,99 milioni di euro. Ma questo costo è una tantum, prelevato cioè nel solo primo anno di applicazione: il fondo d’istituto verrebbe ricostituito automaticamente, per la stessa cifra, già dal 2011.

Confrontiamo le due ipotesi:

Finanziamento del Fondo d’istituto



Proposta Miur		Proposta UIL	
50%		100%	
2010	6,6 mln	2010	0,00 mln
2011	6,6 mln	2011	8,99 mln
anni seguenti	6,6 mln	anni seguenti	8,99 mln

Come si può notare la nostra proposta dal 2011 porterebbe anche più soldi nelle casse degli istituti rispetto alla proposta del prelievo del 50% del fondo. Il “sacrificio” per gli istituti sarebbe solo per il primo anno, il 2010. A questo aggiungiamo un’altra considerazione: il fondo, per la maggior parte degli istituti, non è mai stato sufficiente a garantire tutte le attività didattiche e artistiche, tanto è vero che le amministrazioni degli istituti hanno l’esigenza di alimentarlo ulteriormente con altre disponibilità di bilancio facendo molto spesso diventare la quota ministeriale addirittura la parte minore del fondo complessivo.

In definitiva l’azzeramento per un anno della quota del fondo ministeriale non farebbe scomparire la contrattazione d’istituto, al contrario la nostra proposta la potenzierebbe a partire dall’anno 2011.

Conclusioni.

Come dicevamo la chiusura del contratto deve equamente portare vantaggi a tutte le categorie. La seconda fascia docente che passa in prima e quindi la prima che anticipa il gradone economico. Un miglioramento delle qualifiche EP e quindi un nuovo ordinamento giuridico ed economico per tutti gli altri tecnici amministrativi: ogni miglioramento giustifica l’altro.

Se persisterà la tesi che non si può utilizzare più del 50% del fondo e non arrivassero ulteriori finanziamenti quali sarebbero le rinunce?

Il miglioramento dei docenti di prima fascia sarebbe impossibile. Allora, qualcuno potrebbe dire, e lo sta già dicendo, che non sarebbe giusto avvantaggiare i docenti di seconda fascia se non possiamo contemporaneamente compensare quelli di prima. Questo è un punto che da almeno 7 anni è argomento/scontro tra sindacati con imbarazzo di alcuni. Con un pizzico di malizia si potrebbe pensare che l’indisponibilità economica sia la giustificazione migliore per non prendere posizione su questo argomento. Ma è proprio questo il punto. Non è pensabile un rinnovo contrattuale che tenga di nuovo indietro i docenti.

Per l’ARAN sarebbe possibile un passaggio in I dei docenti di II fascia solo a condizione che si abolisca il contenitore, accorpando le due fasce. La UIL, d’altro canto, non è contraria al mantenimento a regime delle fasce della docenza ([vedi mozione](#)), eventualmente propone di istituire un’altra al di sopra dell’attuale I fascia. La vera sfida, in realtà, sarebbe l’avvicinamento al modello retributivo dei docenti universitari, ma per realizzarlo, in primo luogo, occorre allontanarsi il più possibile dalle tabelle retributive del CCNL Scuola. Se per farlo dobbiamo cancellare (proposta ARAN) la II fascia della docenza che - ribadiamo - prospetta la stessa retribuzione dei docenti di liceo, siamo d’accordo.

E’ fondamentale ricordare, infine, che tutti gli ultimi provvedimenti legislativi ribadiscono l’esigenza di dare valore al merito differenziando i lavoratori con procedure valutative. Per quanto riguarda i docenti della scuola, dell’afam, dei tecnologi e ricercatori degli enti di ricerca saranno determinati i limiti e le modalità di applicazione di queste disposizioni legislative con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,

Ecco, allora, che ciò che riusciremo a scrivere in questo nuovo CCNL AFAM potrà fare la differenza tra il continuare a far percepire il nostro settore simile al comparto scuola o avvicinarlo il più possibile all’università e alla ricerca. Noi riteniamo che questa sia un’ottima occasione per orientare il cambiamento, ormai non più rinviabile.

Un caro saluto e ancora buon anno.

Giovanni Pucciarmati

